

## CONVENZIONE

Tra

**MondoMostre s.r.l.**, con sede legale in Roma, via dei Baullari, 4, C.F./P.IVA 07450841007, in questo atto rappresentata dal Sig. Simone Todorow di San Giorgio, in qualità di Amministratore Unico ed in virtù dei poteri a lui spettanti;

(di seguito "MondoMostre")

e

**Università di Pisa**, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43 C.F 80003670504, in questo atto rappresentata dal Prof. Massimo Augello, in qualità di Rettore ed in virtù dei poteri a lui spettanti;

(di seguito "Università")

### PREMESSO CHE

- MondoMostre, è società specializzata nella produzione, organizzazione e gestione di mostre d'arte ed eventi culturali, sia in Italia che all'estero;
- MondoMostre sta producendo ed organizzando, insieme alla Fondazione Palazzo Blu Pisa la Mostra "Amedeo Modigliani" allestita presso le sale Palazzo Blu a Pisa dal 4 ottobre 2014 al 15 febbraio 2015 (di seguito "Mostra");
- fra i servizi di competenza della MondoMostre vi è la promozione della Mostra, anche attraverso la stipula di appositi accordi con soggetti terzi, volti a incrementare la visibilità e fruibilità della Mostra;
- l'Università, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre università, centri di ricerca, enti pubblici territoriali, nazionali ed internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica sia privata;
- l'Università intende offrire ai propri studenti e dipendenti la possibilità di usufruire di un'offerta culturale a condizioni vantaggiose.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

#### Art.1 Premesse

Le premesse tutte, riconosciute esatte e veritiere dalle Parti, costituiscono parte integrante e inscindibile del presente accordo.

#### Art.2 Impegni delle Parti

MondoMostre s.r.l. si impegna a:



- garantire, a partire dal 10 novembre 2014, agli studenti e al personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università, che andranno a visitare la Mostra, un biglietto di ingresso riservato, pari ad € 5,00 (euro cinque/00);
- garantire la presenza del logo di Università, su tutta la comunicazione istituzionale relativa all'evento, ovvero campagna pubblicitaria (pubblicità tabellare quotidiana e periodica, affissione, pubblicità dinamica); locandine e dépliant; stendardo esterno; catalogo; link sulla pagina "Promotori e Sponsor" della mostra presente sul sito di Fondazione Palazzo Blu, Pisa, pannello colophon all'inizio del percorso mostra, fatti salvi gli eventuali materiali prodotti per la campagna teaser che non prevede la presenza di loghi di sponsor e/o partner;
- comunicare, a conclusione della Mostra, a Università il numero di studenti che hanno aderito alla convenzione o, qualora il conteggio non fosse possibile, fornire una stima del dato;
- fornire a Università gli esecutivi in JPG, nei diversi formati richiesti, per la campagna di comunicazione e promozione della Mostra sul Web.

Resta inteso che per poter usufruire dei biglietti come su indicati, gli studenti dovranno presentarsi presso la biglietteria della Mostra con la tessera universitaria nominale (*Allegato A - esempio tessera universitaria*) ed un documento di identità valido.

Resta altresì inteso che, qualora la Mostra dovesse esser prorogata, sarà cura della MondoMostre comunicare detta proroga ad Università, al fine di posticipare la data di conclusione della presente convenzione, ai fini del rispetto di quanto su previsto.

Università si impegna a dare massima visibilità alla presente convenzione e alla Mostra attraverso i suoi canali di comunicazione, quali il sito [www.unipi.it](http://www.unipi.it) e i canali social di Ateneo, le mailing list e l'eventuale materiale promozionale messo a disposizione da MondoMostre nelle varie strutture dell'Ateneo.

### **Art.3 Oneri Economici**

La presente convenzione non comporta tra le parti alcuno scambio monetario.

### **Art.4 Durata della Convenzione**

La presente convenzione è valida ed efficace dalla data della sottoscrizione, fino alla conclusione della Mostra, prevista per il 15 febbraio 2015.

Si riterrà valida e produrrà i propri effetti qualora siano disposte eventuali proroghe alla Mostra.

L'attuazione delle iniziative nei termini sopra concordati vincola le Parti all'assolvimento dei rispettivi impegni nel periodo indicato.

La presente Convenzione non è tacitamente rinnovabile.

### **Art. 5 Assenza di vincoli di esclusiva**

La presente Convenzione non comporta vincoli di esclusiva a carico delle Parti.

### **Art. 6 Riservatezza dell'oggetto**



Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici e notizie di carattere riservato di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 7 Disposizioni Generali**

La presente Convenzione costituisce la totalità degli accordi conclusi dalle parti relativamente ai servizi indicati. Qualsiasi modifica, rettifica o integrazione della stessa dovrà essere concordata dalle parti e apportata per iscritto, pena l'annullamento.

La presente Convenzione non potrà essere ceduta o trasferita a terzi senza il consenso scritto di entrambe le parti.

#### **Art. 8 Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a non divulgare, in tutto od in parte, dando a tal fine apposita istruzione al proprio personale, di tutti i dati, informazioni, documenti e notizie, di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione dell'oggetto della presente convenzione.

Le Parti dichiarano di esser a conoscenza e di aver preso visione del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., relativo alla raccolta ed la trattamento dei dati personali, e pertanto di essere a conoscenza circa le caratteristiche del trattamento degli stessi.

Le Parti acconsentono a che i dati relativi allo svolgimento dell'oggetto della presente convenzione, vengano comunicati e registrati, oltre che dai soggetti cui è data facoltà per legge o per regolamenti, anche ai soggetti cui tale comunicazione sia necessaria, funzionale e strumentale per l'esecuzione delle attività previste e connesse allo svolgimento della presente convenzione. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione nonché per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati effettuati da ciascuna delle parti, per quanto di propria competenza, saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

#### **Art. 9 Comunicazioni**

Le comunicazioni previste nella presente convenzione, o ad esso relative dovranno esser fatte per iscritto, e sono da considerarsi valide se inviate per posta, consegnate a mano, via fax, o e-mail, agli indirizzi di seguito specificati, o agli indirizzi che ciascuna Parte potrà comunicare all'altra per iscritto:

- a) Se indirizzate a MondoMostre:  
MondoMostre  
Via dei Baullari, 4  
00186 - Roma  
tel: 06 6893806



UNIVERSITÀ DI PISA

fax: 06 68808671

c.a. Dr.ssa Ilaria Uzielli De Mari [ilariauzielli@mondomostre.it](mailto:ilariauzielli@mondomostre.it)

b) Se indirizzate a Università di Pisa

Università di Pisa

Lungarno Pacinotti, 43

56126 - Pisa

tel: 050 2212136

fax: 050 2212351

c.a. Dr.ssa Roberta Filidei [r.filidei@adm.unipi.it](mailto:r.filidei@adm.unipi.it)



**ART. 10 Controversie**

Per tutte le controversie nascenti dall'esecuzione o dall'interpretazione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Art. 11 Negoziazione della convenzione. - Rinvio**

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole della presente convenzione, singolarmente e congiuntamente fra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse, e pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del c.c.

Per tutto quanto qui non espressamente convenuto, le Parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, agli usi, nonché alla buona fede ed alle intenzioni dei contraenti, sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1362 del c.c.

Con riserva di registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte che vi abbia interesse

La presente convenzione, redatta in duplice originale e composta di n. 4 pagine e 11 articoli, viene letta, approvata, siglata in ogni pagina e sottoscritta per accettazione

Roma, li 01.09.2014

*per accettazione*

MondoMostre S.r.l.

Simone Todorow di San Giorgio

Università di Pisa

Prof. Massimo Augello